



Regione Lombardia

DECRETO N. 14685

Del 29/09/2023

Identificativo Atto n. 5154

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE ALLA CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE ED AL RELATIVO INTERVENTO ANNUALE DI PRELIEVO NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI BERGAMASCHE - STAGIONE VENATORIA 2023/2024.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO

VISTE:

- la Legge 11.02.1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la Legge Regionale 16.08.1993 n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”
- la Legge Regionale 02.08.2004 n.17 “Calendario venatorio regionale” ed in particolare l'art.3 comma 5 che individua dal 1° ottobre al 31 dicembre il periodo di caccia al cinghiale, con facoltà per le Province di posticipare il periodo di apertura e chiusura dal 1° novembre al 31 gennaio;
- la Legge n. 56/2014 concernente la riforma istituzionale e le successive Leggi regionali n.19/2015 e n.32/2015 con le quali le competenze amministrative in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, precedentemente svolte dalla Province, sono state trasferite a Regione Lombardia;

RICHIAMATA la Legge Regionale 17.07.2017 n. 19 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” ed in particolare:

- l'art. 2 comma 3 “Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:
 - nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;
 - nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio di selezione;”
- l'art.3 comma 4 ove recita: “La Regione e la Provincia di Sondrio, per ogni unità di gestione, su proposta degli Ambiti Territoriali di caccia, dei Comprensori Alpini di caccia (...) per il territorio di competenza, approvano i piani di prelievo venatorio in forma collettiva e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito definito ISPRA), i piani di prelievo in selezione”;

VISTE altresì:

- la D.G.R n. XI/273 del 28.06.2018 “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – attuazione dell'art.2 commi 1 e 4 della Legge regionale n. 19/2017” con la quale è stata classificata come area idonea alla specie cinghiale quella corrispondente al territorio di



Regione Lombardia

competenza del Comprensorio Alpino di caccia Prealpi Bergamasche (di seguito definito CAC);

- che per gli effetti della D.G.R. sopra richiamata ne consegue che in tale istituto di gestione si possa esercitare nel CAC il prelievo venatorio al cinghiale sia in caccia di selezione che tramite caccia collettiva;
- la D.G.R. n. XI 1019 del 17.12.2018 recante: "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – attuazione dell'art. 3 comma 1 , della legge Regionale n. 19/2017 – Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" in particolare il paragrafo 4.4.1 -Cacce collettive (Braccata, Girata e Battuta)ove dispone che: "Gli ATC/CAC suddividono, nell'ambito dei Progetti Pluriennali di gestione del Cinghiale (PPGC)il territorio idoneo alla specie in Settori di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC)ed, eventualmente, anche in Zone di Caccia Collettiva al Cinghiale (ZCCC), individuati sulla base di chiari elementi fisiografici e/o ambientali, tenendo conto anche di un principio di equità nelle possibilità di prelievo, in cui ciascuna squadra esercita la propria attività e a cui resta inscindibilmente vincolata, al fine di realizzare un legame tra cacciatore/squadra/territorio, fondamentale per la strategia di responsabilizzazione diretta delle squadre nei diversi aspetti della gestione";
- la DGR N.6587 DEL 30/06/2022 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PREVENZIONE E AL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA. APPROVAZIONE DEL PRIU - "PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PSA NEI SUINI DI ALLEVAMENTO E NELLA SPECIE CINGHIALE (SUS SCROFA) DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRIENNIO 2022/2025", AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 9 DEL 17.02.2022 "MISURE URGENTI DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA - PSA" CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 07.04.2022 N. 29 - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE MORATTI);
- il D.d.u.o. 28 giugno 2023 - n. 9706 Interventi annuali di prelievo del cinghiale (IAPC) sul territorio regionale e soglie minime di prelievo per il periodo 1 luglio 2023/30 giugno 2024 – Seconda annualità del PRIU «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (SUS scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25»
- l' ORDINANZA 24 agosto 2023 n. 5/2023 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana" (GU n.203 del 31-8-2023);

RICHIAMATO il Progetto Pluriennale di gestione del Cinghiale (P.P.G.C.) relativo al



Regione Lombardia

periodo 2020/2024, approvato con DDS n. 6481 del 04.06.2020, che individua i Settori di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC) al quale ha fatto seguito l'Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (I.A.P.C.) presentato dal CAC e fatto proprio con modifiche tramite DDS n. 7034 del 20/05/2022 per quanto concerne il prelievo tramite caccia di selezione;

RICHIAMATA la “Valutazione di incidenza del Calendario venatorio regionale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.” assunta dalla Direzione Generale Ambiente e Clima con DDS n. 10571 del 17/07/2023 nella quale si dispone che per l'area di salvaguardia della ZSC IT2060016 Valpredina Misma come definita e identificata cartograficamente nel PFV della Provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 (alle pagine 198, 199 e 200) sia previsto che:

- non è consentita la caccia vagante con l'impiego di cani da caccia, nonché il loro allenamento e addestramento, con l'eccezione della caccia al cinghiale, per lo svolgimento della quale è consentito l'uso di un solo cane con funzione di limiere ed è inoltre consentito l'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti previa comunicazione all'Ente gestore;
- le prescrizioni sopra riportate non sostituiscono quanto definito nelle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 e non sostituiscono le prescrizioni più stringenti date nelle Valutazioni di Incidenza dei singoli Piani Faunistico-Venatori provinciali e/o nelle Valutazioni di Incidenza relative a programmi/piani/interventi/attività di carattere faunistico-venatorio, ma sono da considerarsi aggiuntive.

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con L.R. 19/2017, dispone il contenimento delle popolazioni di cinghiale presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti;

ATTESO che l'accertamento di capi positivi alla PSA determina immediate disposizioni ineludibili e su area vasta che non si limitano alla sospensione dell'attività venatoria o di allenamento e addestramento cani ma impattano sulla ricerca e raccolta dei tartufi e più in generale sulla presenza di cani in zone infette, del pascolo vagante, delle manifestazioni sportive/competitive di obblighi di pulizia e disinfezione di calzature e mezzi meccanici venuti a contatto con il terreno potenzialmente infetto e quindi vettore del virus;

CONSIDERATI gli impatti di cui sopra a cui si aggiungano i danni diretti ad ogni forma di allevamento anche familiare di suini e della relativa trasformazione



Regione Lombardia

conservazione e consumo fresco e conservato delle carni;

PRESO ATTO che il territorio Parco dei Colli di Bergamo rientra nei territori a caccia programmata nel quale la pianificazione venatoria vigente consente per la specie cinghiale in prelievo con modalità di selezione e di caccia collettiva a mezzo girata e caccia collettiva in braccata fatte salve le aree protette e della Rete Natura 2000;

VALUTATO per quanto sopra motivato che al fine di scongiurare il blocco di dette attività all'interno del Parco dei Colli occorra decrementare rapidamente il numero dei capi di cinghiali presenti con tutti i metodi di caccia consentiti dalla normativa per quanto riguarda le aree a caccia programmata e attraverso il controllo ad opera della Polizia provinciale e dagli operatori autorizzati dall'Ente Parco nelle aree nelle quali é previsto il divieto di caccia;

ATTESO pertanto che sia necessario anche per gli scarsi impatti che determina, incentivare la caccia collettiva con il metodo della girata, effettuata da squadre composte da non più di 20 cacciatori (e non meno di 7) coadiuvati da non più di un cane limiere, peraltro abilitato dall'ENCI;

RICHIAMATA la comunicazione della Polizia provinciale prot.n. M1.2023.0031236 del 20/02/2023 inerente la stima corrente della presenza di cinghiali nella Provincia di Bergamo con la quale "Il personale dipendente sulla base degli esemplari segnalati, abbattuti e in relazione alle impronte e ai danni ha fornito stime di popolazione in aumento, compresa tra gli 8.000 e i 10.000 esemplari, con incremento tra il 20-25% rispetto alla stima dello scorso anno. Possiamo così sostenere che nel territorio del Comprensorio Alpino Prealpi Bergamasche vi sia la presenza di almeno 9.000 capi compiendo nella valutazione una stima per difetto";

RICHIAMATI altresì i dati certi di prelievo della scorsa stagione venatoria nella quale, con una consistenza minima stimata in 7000 capi, il prelievo complessivo realizzato è stato di ben 2.536 capi quale somma degli abbattimenti in caccia collettiva, di selezione e controllo, con danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole pari ad € 186.404;

ASSUNTO che, alla luce di quanto sopra, il raffronto tra i dati di popolazione stimati nelle ultime due stagioni venatorie confermano una giustificata preoccupazione per la continua crescita del potenziale biotico del cinghiale che insiste sull'intera superficie del CAC in parola per ben 70.000 ettari e che le segnalazioni per danni da cinghiali sono ancora di tutto rilievo non ostante l'eccellente prelievo



Regione Lombardia

complessivo eseguito nella precedente stagione in entrambe le forme di caccia e quello attuato in controllo;

VALUTATO pertanto che il CAC Prealpi prosegua anche nella corrente stagione venatoria al prelievo del cinghiale in forma collettiva con un obiettivo minimo non inferiore a quello dello scorso anno fissato in 1.500 capi;

VALUTATO altresì che il rapido avvio del prelievo suddetto debba determinare:

- una sinergia con la caccia di selezione al cinghiale nel CAC in argomento che assegna 2080 capi minimi dei quali ben 1030 sono stati già abbattuti nel periodo 1/04/2023 - 10/09/2023 in ossequio alle indicazioni stabilite con DDS 20/05/2022, n.7034 integrato e modificato dal DDS 15/09/2022, n.13119 prorogate con DDS 24/02/2023 n.2679 modificato con DDS 16/06/2023 n.9091 in ottemperanza alla riduzione prevista dal PRIU della popolazione stimata;
- una mitigazione ai noti effetti dispersivi della popolazione conseguenti al prelievo effettuato in braccata;

DEGNI DI NOTA a tal proposito anche gli eccellenti risultati del prelievo in caccia di selezione nella ZSC Valpredina Misma e nel relativo buffer che ammontano al 28 settembre 2023 a 61 capi;

PRESO ATTO che a norma della DGR n. 1019/2017 punto 4.4.2. "I cacciatori che esercitano la caccia collettiva, che vogliano esercitare anche la caccia di selezione al cinghiale, possono farlo esclusivamente nel medesimo settore o zona in cui esercitano la caccia collettiva.";

CONSIDERATO che la zona per la caccia di selezione é una macroarea che comprende tutto il territorio venabile;

RITENUTO che i cacciatori che esercitano la caccia collettiva possano esercitare la caccia di selezione in tutta la macroarea, con esclusione della ZSC Valpredina dove vigono altre prescrizioni concordate con l'Ente gestore;

RITENUTO in conseguenza delle motivazioni sopra citate:

- urgente ed indifferibile il contenimento numerico delle popolazioni di cinghiali presenti sul territorio del CAC per il tramite di un efficace e sinergico programma di gestione venatoria della specie attuato con caccia collettiva in braccata, la caccia collettiva in girata e di selezione come definite da Regione Lombardia attraverso i parametri gestionali obiettivo approvati dal Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (P.P.G.C);
- che il prelievo in caccia collettiva in braccata possa essere effettuato sul territorio del CAC ad eccezione del territorio del comune di Ponteranica per



Regione Lombardia

espressa volontà dell'amministrazione comunale e dei territori della ZSC Valpredina-Misma, della ZSC Canto alto e Valle del Giongo e della ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, nonché nel buffer di 1.000 metri dai confini esterni delle stesse salvo diversi accordi con gli Enti gestori;

- che il prelievo in caccia collettiva in girata possa essere effettuato sull'intero territorio a caccia programmata del CAC, con preventiva comunicazione agli Enti gestori qualora vengano effettuate all'interno delle ZSC e/o nei buffer di 1.000 metri dai confini esterni delle stesse;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti, cioè entro la possibile data di inizio della stagione di caccia collettiva in braccata al cinghiale stabilita a partire dal primo ottobre 2023;

VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XI e XII legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la D.G.R. XI/5105 del 26/07/2021 "XIII provvedimento organizzativo 2021" con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Alberto Lugoboni;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite:

DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2023/2024 la caccia collettiva al cinghiale nel Comprensorio alpino di caccia Prealpi Bergamasche, di seguito indicato CAC, secondo le modalità, l'arco temporale e le quantità sotto indicate:

Classi d'età e generi	Periodo di caccia	Quantità minima	Carniere giornaliero per cacciatore	Carniere stagionale per cacciatore
Tutte	Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023	1.500 capi	illimitato	illimitato

2. di consentire:

- il prelievo in caccia collettiva in braccata sul territorio del CAC a caccia programmata ad eccezione del territorio del comune di Ponteranica e dei territori della ZSC Valpredina-Misma e delle ZSC Canto alto Valle del



Regione Lombardia

- Giongo e ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, nonché nel buffer di 1.000 metri dai confini esterni delle stesse salvo diversi accordi con gli Enti gestori ;
- il prelievo in caccia collettiva in girata sull'intero territorio a caccia programmata del CAC, con preventiva comunicazione e previo accordo con gli Enti gestori qualora detto prelievo venga effettuato all'interno delle ZSC e/o nei buffer di 1.000 metri dai confini esterni delle stesse;
3. per quanto concerne le ZSC sopra citate la caccia collettiva in girata è subordinata a:
- divieto di detenzione, utilizzo del munizionamento al piombo;
 - comunicazione preventiva della "battuta" con il limiere all'Ente Gestore e agli organi di controllo (Servizio di Polizia provinciale e Corpo Carabinieri Forestali) indicando data / ora / indicazione del referente di "battuta" o capo squadra
 - per la caccia collettiva in braccata alla comunicazione preventiva agli Enti gestori delle ZSC in parola da parte degli organi di controllo (Servizio di Polizia provinciale e Corpo Carabinieri Forestali) per le braccate contigue al buffer di m. 1000 in relazione al possibile ingresso di cinghiali e/o di cani da caccia nel buffer e per l'attività di monitoraggio prevista dal Piano Faunistico venatorio a fini di valutazione d'efficacia;
4. fermo restando quanto sopra, di stabilire che essendo l'area per la caccia di selezione al cinghiale un'unica macroarea i cacciatori iscritti alle varie squadre, abilitati alla caccia di selezione, potranno esercitare la caccia di selezione al cinghiale su tutto il territorio venabile con esclusione solamente della ZSC Valpredina Misma dove vigono le prescrizioni concordate con l'Ente gestore;
5. di stabilire che tutti gli esemplari di cinghiale abbattuti dalle singole squadre vengano sottoposti, prima del loro consumo, alle indagini per l'accertamento dei necessari requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa veterinaria e che dalle rispettive carcasse siano prelevati gli organi ed i tessuti da conferire all'Istituto Sperimentale Zooprofilattico Lombardia Emilia Romagna per la partecipazione attiva al Piano di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica anno 2023 e dalla specifiche disposizioni veterinarie per il contrasto alla PSA;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensorio alpino di caccia interessato, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di



Regione Lombardia

- Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo, alla Direzione Generale Agricoltura, al Dipartimento veterinario di A.T.S Bergamo ed agli enti gestori del Parco dei Colli di Bergamo e dell'Oasi WWF Valpredina;
8. di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito web di Regione Lombardia nelle pagine dedicate all'esercizio venatorio e gestione faunistica;
 9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge